

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5442

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SERVELLO, RAUTI, ABBATANGELO, ALPINI, BAGHINO, BERSSELLI, CARADONNA, COLUCCI GAETANO, DEL DONNO, FINI, FRANCHI, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MENNITTI, MITOLO, NANIA, PARIGI, PARLATO, PAZZAGLIA, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RUBINACCI, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE**

*Presentata l'8 febbraio 1991*

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle forniture effettuate dall'Italia al governo dell'Iraq e sulla efficienza dei controlli ministeriali nella concessione delle licenze

ONOREVOLI COLLEGHI! — È evidente la delicatezza dei problemi che la Commissione parlamentare di inchiesta di cui alla presente proposta di legge dovrà affrontare nei suoi lavori.

In primo luogo, si tratterà di sceverare fra il lecito e l'illecito nel flusso dei rapporti economico-commerciali che in questi ultimi anni si sono intrecciati fra nostre ditte, imprese, agenzie e banche con il governo iracheno.

Il flusso è stato veramente notevole se — come appare dalla stampa — l'Italia sarebbe il Paese che, fra quelli più industrializzati, al momento dell'aggressione del Kuwait vantava i maggiori crediti nei confronti di Bagdad, con una esposizione

complessiva intorno agli 8 mila miliardi di lire.

L'apporto dell'industria e dell'iniziativa italiana ha interessato tutti i settori della vita sociale di quel Paese che tendeva ad evolversi verso *standards* occidentali.

In una nazione in via di sviluppo, quale l'Iraq, qualsiasi attività — volendo criminalizzare — può essere intesa come apporto, anche se indiretto, a finalità offensive ed aggressive. Ovviamente i portelloni blindati dei *bunker* forniti dall'industria italiana rientravano nel campo militare ma dighe, impianti di irrigazione, edilizia residenziale, ecc. rientravano nel normale sviluppo di un Paese

che disponeva di ampi capitali appetiti da qualsiasi imprenditoria, anche italiana.

Conseguentemente, la Commissione dovrà considerare quale sia stato l'apporto di ditte ed imprese italiane, ad esempio, nei lavori per la costruzione di impianti siderurgici, di impianti petrolchimici, di reti di ponti radio per telecomunicazioni, oppure nella fornitura di cilindri di acciaio, di sistemi computerizzati e, soprattutto, quali erano le ditte interessate nella operazione denominata « Babilonia », cioè nel progetto di costruzione del supercannone, capace di sparare proiettili con testate chimiche. Ma dovrà anche accertare i termini, le modalità, le condizioni dei contratti firmati, con nostre industrie ed imprese, che avrebbero consentito al governo iracheno di entrare in possesso delle cosiddette *hot cell*, cioè la tecnologia per il trattamento del plutonio, elemento fondamentale per la costruzione della bomba atomica.

Tenendo conto che, per lo svolgimento di queste iniziative, di queste attività, per il trasferimento di materiali, di prodotti, di manufatti che hanno interesse, oppure rilevanza, militare è sempre necessaria la autorizzazione dei competenti organi dello Stato italiano, che possono individuarsi nel Ministero del commercio con l'estero e nel Ministero della difesa, intorno ai quali ruota sempre l'occulta ma determinante *intelligence*, è evidente che la massima attenzione della Commissione dovrà essere rivolta a questo settore.

Analogamente, ci appare di estremo interesse l'acquisizione da parte della Guardia di finanza dei dati relativi alle infrazioni rilevate a carico di ditte italiane dal 1982 in poi, circa irregolari o indebite spedizioni effettuate in Iraq, e cioè al fine di conoscere se questi accertamenti abbiano seguito il loro corso, oppure se siano rimasti — come temiamo — lettera morta, in tal modo incoraggiando altre spedizioni ed altri invii.

Questo gigantesco giro d'affari necessitava anche di una disponibilità di capitali che il governo di Bagdad si è procurato anche attraverso la filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro.

Quanto è avvenuto in questo settore è stato già ampiamente dibattuto dalla stampa e fu nominata anche, dal Senato, una speciale Commissione monocamerale di inchiesta.

Dalla relazione conclusiva della Commissione, appare che lo stesso Ministro del tesoro Carli, in un seduta della Commissione finanze e tesoro del Senato si era soffermato sulle connessioni fra l'anomala attività della filiale di Atlanta e le forniture di armi e di materiale strategico all'Iraq.

Per la più precisa valutazione di queste connessioni la Commissione di inchiesta potrà ben seguire le linee indicate dal Ministro avendo egli esplicitamente collegato alcune imprese alla fornitura di impianti e prodotti utilizzabili a scopi militari, ed in ciò facilitato dal fatto che, in sede ispettiva, sono stati già ricostruiti i rapporti di finanziamento a beneficio di specifiche imprese.

Nello stesso tempo sarà bene che, nella sua inchiesta, la Commissione consideri anche l'anomalo comportamento di una filiale estera che impegna, per migliaia di miliardi, la propria sede centrale, senza che questa sia posta — o dica di non essere stata posta — al corrente delle operazioni e, nello stesso tempo, come sia stata possibile l'evanescenza del doveroso controllo da parte della Banca d'Italia.

Nel dettaglio, poi, secondo la nostra proposta di legge, la Commissione di inchiesta dovrà accertare quali ditte, imprese, enti italiani abbiano avuto rapporti o con il governo iracheno o con ditte o società irachene, in modo da accertare anche la consistenza e la veridicità delle « ... illazioni circa il possibile flusso di ristorni e tangenti cui notoriamente operazioni consimili danno luogo nell'esperienza di traffici internazionali », come nella sua relazione chiaramente si è espressa la Commissione speciale di inchiesta del Senato.

Politicamente, infatti, è proprio il problema dei ristorni quello che interessa, e preoccupa, tenendo conto che a tutti i livelli erano note l'esistenza e le inizia-

tive che ruotavano intorno al progetto *Taji*, promosso dal Governo iracheno, e tutti — ben lo possiamo dire — se non conoscevano i dettagli, certamente ne intuivano i fini, data la larghezza con cui il committente spendeva.

I problemi che sono insorti con l'occupazione del Kuwait da parte dell'esercito di Bagdad hanno sollevato problemi politici di rilevanza mondiale, ma hanno soprattutto determinato movimenti, in un senso e nell'altro, nel mondo musulmano, portandolo a posizioni che non possono non preoccupare le diplomazie di tutti gli Stati, poiché investiranno gli anni a venire della Comunità europea e delle

potenze occidentali, portandoli di fronte a nuove realtà ed a nuovi, gravi problemi.

Problemi e realtà che trovano le loro radici anche nella mancata attenzione di quegli organi istituzionalmente preposti al controllo dei flussi commerciali, delle licenze, dei finanziamenti che, nel caso dell'Italia, sembrano essere stati estremamente tolleranti. Ma sarà proprio compito della Commissione parlamentare di inchiesta accertare a favore di chi, di quali parti, sia andata questa tolleranza e, se consigliata, da chi sia stata pilotata.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta, composta da dodici senatori e da dodici deputati, di comune accordo dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su proposta dei presidenti dei gruppi parlamentari.

## ART. 2.

1. Il presidente della Commissione, nominato di comune accordo dai Presidenti delle due Camere, è scelto fra parlamentari che abbiano un'anzianità di almeno due legislature.

2. Il presidente fa parte, a tutti gli effetti, della Commissione.

## ART. 3.

1. La Commissione parlamentare d'inchiesta ha il compito di accertare:

a) se i trasferimenti di materiali, prodotti, manufatti di interesse militare all'Iraq abbiano sempre avuto la necessaria autorizzazione dei competenti organi dello Stato italiano;

b) se la Guardia di finanza abbia rilevato infrazioni a carico di ditte operanti in Italia dal 1982 in poi, con particolare riguardo alle note esistenti presso gli uffici doganali di frontiera circa spedizioni effettuate in Iraq di materiali, anche apparentemente innocui, ma di possibili utilizzazioni militari;

c) quali criteri siano stati applicati dai competenti organi italiani nel concedere le autorizzazioni per i trasferimenti e le esportazioni;

d) quale sia stata l'incidenza dei finanziamenti effettuati dalla Banca nazionale del lavoro di Atlanta in relazione alle operazioni economiche e commerciali che hanno consentito al governo dell'Iraq di procurarsi la ormai nota potenza militare;

e) in quale modo la Banca nazionale del lavoro di Atlanta abbia potuto operare, e se le sue operazioni fossero o meno note alla Banca nazionale del lavoro di Roma nonché alla Banca d'Italia quale organo di controllo;

f) quali società irachene, specie di *import-export*, abbiano operato in Italia dal 1982, attraverso uno specifico controllo degli albi delle camere di commercio;

g) con quali ditte e imprese italiane le società irachene di cui alla lettera f) siano state in contatto di affari e quali siano stati i contratti conclusi con particolare riguardo a forniture in manufatti, macchinari, sistemi che presentati come utili alle attività civili potevano essere utilizzati a fini militari, e se dette ditte italiane abbiano tempestivamente e doverosamente informato le autorità di controllo italiane, in particolare per quanto concerneva un loro interessamento nella realizzazione del progetto *Taji* promosso dal governo iracheno e noto nelle sue linee fondamentali a tutte le ditte specificatamente interessate;

h) quale sia stata, in particolare, l'attività della società *European manufacturer center* (EUROMAC) di proprietà di due cittadini iracheni, con sede a Monza, e sue successive trasformazioni e sviluppi.

#### ART. 4.

1. Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione parlamentare procede con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale sia penale sia civile, amministrativo o militare.

2. A tale effetto ha il potere di:

a) ordinare la esibizione e il sequestro di atti, documenti o cose nonché la perquisizione personale e domiciliare;

b) ordinare l'ispezione di luoghi o di cose;

c) ordinare la perizia quando l'indagine richiede cognizioni tecniche specializzate;

d) convocare ed esaminare le persone che ritiene a conoscenza di fatti e di notizie utili ai fini dell'inchiesta e procedere ai necessari confronti.

#### ART. 5.

1. Per gli accertamenti al di fuori dei confini della Repubblica la Commissione parlamentare d'inchiesta si avvale della piena disponibilità del Ministero degli affari esteri nei limiti della legislazione di ciascuno Stato.

#### ART. 6.

1. Di fronte alla Commissione parlamentare d'inchiesta non possono essere eccipiti il segreto professionale, giornalistico, bancario o di ufficio.

2. Per quanto concerne la eccezione del segreto politico o militare la Commissione ne informa per iscritto il Presidente del Consiglio dei ministri che, immediatamente, prescrive le cautele da assumere e da rispettare in relazione alla sicurezza dello Stato.

#### ART. 7.

1. Le persone che la Commissione parlamentare d'inchiesta intende ascoltare, di norma sono convocate per iscritto. Ammonite della importanza morale dell'atto e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza, sono invitate a pronunciare la formula: « Giuro di dire la verità e nient'altro che la verità » e vengono esaminate separatamente.

2. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, può deliberare di procedere a confronti.

3. Se la persona convocata, senza un legittimo impedimento, non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati, il presidente della Commissione, o chi ne fa le veci, ne ordina l'accompagnamento a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria.

#### ART. 8.

1. Può essere intesa la persona imputata o indiziata in un procedimento penale, civile, militare o amministrativo, pendente per gli stessi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.

2. Le dichiarazioni rese dalle persone convocate, come gli atti o i documenti o le cose da esse esibiti, una volta acquisiti dalla Commissione, non possono essere usati a carico della persona stessa in procedimenti penali, civili, amministrativi o militari instaurati nei loro confronti per i medesimi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.

#### ART. 9.

1. Quando è necessario acquisire atti, documenti o cose pertinenti alla materia dell'inchiesta, il presidente, su deliberazione della Commissione, ne ordina la esibizione e, se questa viene rifiutata, il sequestro. Alla esecuzione del sequestro o della perquisizione, può delegare un ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Nel procedere alle relative operazioni, l'ufficiale di polizia giudiziaria non può aprire carte o documenti sigillati o comunque chiusi, e deve rimmetterli alla Commissione senza prendere comunque conoscenza del loro contenuto.

#### ART. 10.

1. Quando per la stessa materia su cui si svolge l'inchiesta parlamentare è

aperto procedimento penale, anche militare, la Commissione, su deliberazione presa a maggioranza dei componenti, può chiedere all'autorità giudiziaria notizie, atti, documenti acquisiti anche nel corso di indagini istruttorie. L'autorità giudiziaria fornisce i documenti in copia.

2. Nel caso di una contemporanea inchiesta amministrativa la Commissione può chiedere la copia degli atti e, sentita la competente autorità amministrativa, ha facoltà di domandare la sospensione del procedimento in corso sino alla conclusione dell'inchiesta parlamentare. L'autorità amministrativa è tenuta ad uniformarsi alle richieste.

#### ART. 11.

1. La Commissione parlamentare d'inchiesta è convocata per la propria costituzione dal Presidente della Camera e, con voto limitato ed a maggioranza relativa, elegge fra i propri componenti due vicepresidenti e due segretari che, con il presidente, formano l'ufficio di presidenza.

#### ART. 12.

1. Il componente della Commissione che ritiene d'essere interessato alla materia dell'inchiesta, direttamente ovvero per rapporti di parentela, per motivi d'ufficio o perché sta per essere inteso come interessato sui fatti su cui indaga la Commissione o perché ne ha avuto notizia o è stato parte o escluso in precedente inchiesta analoga o connessa, ha l'obbligo di farlo presente alla Commissione che, a maggioranza dei propri componenti, delibera sull'esistenza dell'incompatibilità.

2. Il componente di cui è accertata l'incompatibilità viene sostituito, secondo le norme dell'articolo 1 della presente legge.

#### ART. 13.

1. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Per la elezione del vicepresidente e del segretario e per l'approvazione della relazione conclusiva, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.

4. I lavori della Commissione sono raccolti a verbale dagli stenografi che possono avvalersi del sussidio di apparecchi di registrazione.

#### ART. 14.

1. Per i servizi di segreteria della Commissione dispone il Presidente della Camera.

#### ART. 15.

1. La Commissione, per motivi di consulenza o di collaborazione tecnica, può deliberare di servirsi dell'opera di persone estranee al personale delle Camere rimettendone la scelta all'ufficio di Presidenza della Commissione stessa.

#### ART. 16.

1. Entro un anno dalla convocazione, la Commissione, conclusa l'inchiesta, da mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione.

2. Se nella conclusione dell'inchiesta non è stata raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.

3. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera sulla pubblicazione dei verbali, delle sedute, del testo di quanto riferito dalle persone convocate, dei documenti e degli atti.